

ORIGINALE



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI FAVARA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Regolamento Assistenza economica.

N. 5 del Reg.

Data 08 GEN. 1999

L'anno millenovecentonovanta nove, il giorno otto del mese di Gennaio
alle ore _____, nella scelta sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla PRIMA ^{DI PROSECUZIONE} convocazione in sessione _____ ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'accolto nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1) Nobile Gaetano			X	21) Montana Antonino		X	
2) Bisrute Giuseppe		X		22) Faraia Calogera		X	
3) Pizzara Salvatore			X	23) Felice Paolo		X	
4) Saleva Lorenza		X		24) Di Stefano Salvatore		X	
5) Santifilippo Michele		X		25) Castorevo Donatice			X
6) Nobile Stefano		X		26) Bisrute Angelo			X
7) Lombardo Riccardo			X	27) Pizzara Angelo		X	
8) Scalia Antonio		X		28) Iaciso Angelo		X	
9) Milia Filippo		X		29) Giglia Liberio		X	
10) Marreale Maria		X		30) Marreale Francesca			X
11) Vita Alessandro			X				
12) Dalli Cardillo Paolo			X				
13) Vita Paola		X					
14) Carmanza Gaetano		X					
15) Sutura Sardo Luigi			X				
16) Fiorenza Salvatore			X				
17) Milieto Francesco			X				
18) Cibella Rosario		X					
19) Bruscaleri Donatice		X					
20) Marreale Giuseppe		X					

REGIONE SICILIANA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
Sezione Centrale

SI ATTESTA
che il CO.RE.CE. n. _____ del 25 FEB. 1999
non ha riscontrato vizi di legittimità con decisione
n. 1597/1354



Il Dirigente Superiore
[Signature]

Assegnati n. 30
in carica n. 30

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.), i signori consiglieri:

Presenti n. _____
Assenti n. _____

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Signor Santifilippo dott. Michele nella sua qualità di Presidente
- Partecipa il Segretario Generale Signor Torino De Rosa La seduta è Alzata
- Nominati scrutatori i Signori Donatice G.; Saleva E.; Cibella P.

Il Presidente

dà mandato al Segretario di dare lettura della proposta di deliberazione. Finita la lettura della proposta, interviene il Sindaco chiedendo al Consiglio di formulare al Sindaco di Vittoria solidarietà per i gravi fatti recentemente accaduti.

La proposta viene accolta dal Consiglio comunale che se ne fa carico. Dopo la lettura del parere n°28/98 della Commissione Bilancio e Finanze da parte del Presidente, il Segretario viene invitato a leggere il regolamento. Terminata la lettura del regolamento chiede di intervenire il Consigliere

Vita Alessandro - condivide il regolamento che va a regolamentare una materia delicata e, cioè, quella che è la trasparenza dell'erogazione dei contributi, a chi effettivamente ne trae bisogno. Non condivide, però, la parte in cui si va a restringere la partecipazione della gente bisognosa all'erogazione di detti contributi. Auspica che si possano apportare miglioramenti e chiede che vengano portati in Consiglio comunale tutti gli altri regolamenti per avere certezze e regola.

Saieva Loredana - Fa rilevare che c'è una contraddizione tra quanto statuito dall'art. 13 del regolamento, cioè, tra l'omogeneità del trattamento per gli ex-Enaoli e gli altri assistiti e le tabelle parametriche riferite al 1994 per gli ex-Enaoli.

Pirrerà Angelo - Approva quanto previsto dal regolamento ma esprime perplessità sulla discrezionalità dell'operatore sociale nella attribuzione del punteggio e in base a quali criteri effettua la valutazione .

Bruccoleri Domenico - Lamenta la mancanza di autocontrollo negli interventi dei Consiglieri comunali sui punti dell'O.d.G. e chiede che ci sia un'operatività seria e responsabile da parte degli assistenti sociali nell'approccio coi bisogni della gente.

Il Consiglio comunale ha la grande responsabilità ed il dovere del controllo dell'attività amministrativa che deve essere rivolta al miglioramento dei servizi nonché di quella che è la vita e il futuro del paese.

Chiede inoltre perchè non viene affrontato il problema del metano me quello del depuratore.

Carmelo Tinaglia - Assessore - Interviene a nome dell'Amministrazione, affermando che pur nell'imperfezione, la stessa è stata sempre coerente nelle scelte e nell'operare. Il problema del metano verrà affrontato a giorni e avrà bisogno della collaborazione sia della maggioranza sia della minoranza.

Molte delle disfunzioni lamentate sono soltanto causa di una mancata riorganizzazione dei servizi su cui l'amministrazione sta lavorando.

Invita i Consiglieri comunali ad essere sempre di stimolo e di controllo sull'operato dell'Amministrazione per potere costruire insieme un futuro migliore per il paese.

Scalia Antonio - Lamenta la mancanza di recepimento da parte dell'Amministrazione comunale degli indirizzi dati dal Consiglio comunale e della impossibilità di controllo su quanto operato e deliberato dall'esecutivo.

Sul fronte dell'assistenza ritiene doversi contattare e raffrontarsi con la "San Vincenzo", la Croce Rossa, la Caritas per intervenire effettivamente sulla gente realmente bisognosa di aiuto.

Esauriti gli interventi, il presidente mette ai voti la proposta che dà il seguente risultato.



COMUNE DI FAVARA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

SETTORE:

UFFICIO:

INSERITA NELLA DELIBERAZIONE

CC/GC N. 5 DEL 08 GEN. 1999



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA

OGGETTO:

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n.10 dell'08/02/1994 si è ratificata la delibera n.66/93 del Commissario straordinario con la quale veniva approvato il Regolamento sui Servizi-Assistenziali;

che, alla luce delle esperienze maturate in un settore in cui il bisogno rappresenta una delle prime esigenze da soddisfare, occorre meglio articolare e disciplinare la concessione dei contributi che per alcune famiglie rappresentano l'unica fonte di sostentamento;

che al fine di evitare un'assistenza economica indiscriminata e irrazionale l'Assessorato ai Servizi Sociali ha predisposto l'allegato regolamento che va a sostituire le parti del Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n.10/94 che riguardano l'assistenza economica e in particolare gli articoli 2,4,5,10,11,12,13,14,20,25;

P R O P O N E

approvare l'allegato "Regolamento per l'erogazione di interventi assistenziali di tipo economico", composto da venti articoli e schede allegate.

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI

ASSISTENZIALI DI TIPO ECONOMICO

L'erogazione dei sussidi ha lo scopo di fornire al cittadino che versi in stato di bisogno, adeguati mezzi per far fronte al disagio sociale ed economico. Tuttavia l'assistenza economica non deve essere considerata l'unico intervento in grado di rimuovere le cause dello stato di bisogno e pertanto, in alternativa ad essa possono essere attivati altri servizi di diversa natura, ai quali va data la stessa rilevanza.

ART. 1

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Sono destinatari degli interventi i cittadini residenti nel territorio comunale da almeno un anno che versino in condizioni di disagio derivante dalla totale mancanza o inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare.

Agli effetti anagrafici per famiglia s'intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.

Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona (art.4 DPR 30/05/1989 n. 223).

Gli interventi possono essere indirizzati, eccezionalmente qualora sussistano motivi di urgenza, anche ai cittadini non residenti con riserva di rivalsa nei confronti del comune di residenza.

ART. 2

FORME DI ASSISTENZA

Sono applicabili, in base alla disponibilità finanziaria di ciascun anno, le seguenti forme di assistenza:

- a) assistenza economica a nuclei familiari in stato di bisogno;
- b) assistenza economica a famiglie bisognose di detenuti e/o vittime del delitto;
- c) assistenza post penitenziaria;
- d) interventi a favore delle ragazze madri;

prestazioni economiche in favore dei soggetti di cui agli artt soppressi DPR n.245 del 13/03/1985 qualora sussistano le condizioni di assistibilità di cui al successivo art.3.

ART. 3

CRITERI GENERALI PER L'ACCESSO
ALLE PRESTAZIONI ECONOMICHE

"Minimo Vitale"

L'accesso alle prestazioni economiche è consentito in relazione al "minimo vitale", che rappresenta la soglia minima di reddito ritenuta indispensabile al soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita.

Il "minimo vitale" viene calcolato secondo la quota base mensile corrispondente alla pensione minima I.N.P.S: dei lavoratori dipendenti, arrotondata alle cento lire superiori, e periodicamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT, dall'ufficio competente, tenuto conto della composizione familiare, nella sua consistenza di fatto. Ai fini del suddetto calcolo non sono considerate persone stabilmente conviventi, i familiari ospiti in un servizio residenziale e/o in stato di detenzione.

Ai fini della valutazione del "minimo vitale" dell'intero nucleo familiare vengono sommate le quote percentuali dei singoli componenti:

-persona singola	100%	della	quota	base	mensile
-capo famiglia	75%	"	"	"	"
-familiare a carico da 0 a 14	35%	"	"	"	"
-ogni altro componente	15%	"	"	"	"

Alla determinazione del reddito familiare concorrono le entrate di qualsiasi natura derivanti da prestazioni di lavoro, anche occasionale, nonché da prestazioni previdenziali e/o assistenziali (assegni familiari, assegni di mantenimento, rendita di qualsiasi natura) godute da tutti i componenti del nucleo familiare, conviventi con il richiedente, a carico o meno, con riferimento all'anno precedente alla richiesta.

Parenti tenuti agli alimenti

L'assistenza è subordinata alla condizione che il richiedente non abbia parenti tenuti agli alimenti (art.433 e seguenti del C.C.) o che laddove vi siano, questi risultino a loro volta in condizioni economiche tali da essere impossibilitati a provvedere.

Sono da ritenersi esonerati da qualsiasi contributo i parenti il cui reddito risulti inferiore o pari al doppio della fascia esente ai fini IRPEF reddito che va maggiorato in funzione del carico di famiglia come da tabella esemplificata riportato di seguito:

Qualora i parenti tenuti agli alimenti siano in condizioni economiche tali da non essere esonerabili dalla corresponsione di un contributo, e ciò nonostante si rifiutano di adempiere i propri obblighi, l'A.C. procederà

comunque alla erogazione della prestazione, fatta salva l'azione legale di rivalsa per il recupero delle spese sostenute indebitamente.

Proprietà immobiliari

Non può essere beneficiario di interventi di assistenza economica chi sia proprietario di beni immobili che abbiano rendita annuale (reddito catastale) superiore a £.500.000 fatta eccezione per la casa di abitazione purchè la stessa non rientri nelle categorie A/1 A/8 A/9 A/7.

ART. 4

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

L'assistenza economica si articola in: assistenza ordinaria (continuativa e temporanea) e assistenza economica straordinaria.

Tutte le forme di aiuto economico concesse dall'A.C. ai sensi del presente regolamento non hanno diritto di continuità per gli anni successivi.

Competerà al servizio sociale professionale proporre il tipo di intervento ritenuto più idoneo per la risoluzione del caso.

ART. 5

ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

Consiste nell'erogazione di un contributo mensile ai nuclei familiari che non possono soddisfare autonomamente i bisogni primari.

Detto intervento è limitato al periodo necessario al reperimento di adeguate risorse da parte del nucleo interessato.

L'erogazione del contributo potrà avere durata fino a un massimo di mesi sei, non rinnovabile per l'anno in cui viene concesso il beneficio. Potrà, inoltre, essere interrotta in qualunque momento, qualora si accerti un mutamento dello stato di bisogno che ha motivato l'intervento.

A tale scopo, il S.S.P., verificherà la persistenza dello stato di bisogno.

L'entità del contributo sarà proporzionato alla situazione complessiva del richiedente (reddito e consumi, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria) e stabilita ai sensi del successivo art.7 del presente regolamento.

Qualora il richiedente sia in condizioni psico-fisiche idonee a svolgere attività lavorativa, l'assistenza economica continuativa verrà concessa solo ed esclusivamente a seguito di prestazione lavorativa (servizio civico), regolamentata all'art. 8.

Nel caso in cui quest'ultimo sia inabile al lavoro, la prestazione lavorativa sarà svolta da un altro componente il nucleo familiare.

ART. 6

ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA

L'assistenza economica temporanea, è finalizzata al superamento di uno stato temporaneo di bisogno economico determinato dalla "perdita improvvisa della fonte di reddito" e tale da incidere sulle risorse di cui il richiedente o il relativo nucleo familiare normalmente dispone.

Al fine di poter accedere all'intervento la richiesta dovrà pervenire entro 60 gg. dal verificarsi dell'evento che ha determinato la perdita.

L'intervento si concretizza nell'erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a mesi tre.

Per la definizione del contributo vengono utilizzati gli stessi criteri e le stesse procedure utilizzate per l'assistenza economica continuativa e regolamentati al successivo art. 7.

Qualora il richiedente sia in condizioni psico-fisiche idonee a svolgere attività lavorativa, l'assistenza economica temporanea verrà concessa solo ed esclusivamente a seguito di prestazione lavorativa (servizio civico) regolamentata all'art.8.

ART. 7

CRITERI E MISURE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE PRESTAZIONI ECONOMICA CONTINUATIVA E TEMPORANEA.

Per la valutazione dello stato di bisogno il S.S.P., al fine di garantire la maggiore scientificità ed obiettività possibile, attribuirà ad ogni richiesta un punteggio base di 100.

A questo si aggiungerà il punteggio derivante da:

1) Reddito mensile (si sottrae dal reddito mensile l'eventuale canone di locazione dell'abitazione).

Per un reddito compreso:

da 0	a £.300.000	punti +15
da £.301.000	a £.400.000	" 00
da £.401.000	a £.500.000	" - 5
da £.501.000	a £.600.000	" -10
da £.601.000	a £.700.000	" -15

Per ogni £.100.000 di reddito in più si sottraggono 5 punti.

2) Situazione familiare:

per coniuge a carico	punti +5
per ogni figlio minore o inabile	" +8

3) Situazione sociale:

si considerano i vari fattori che generano o accentuano l'emarginazione sociale o lo stato di bisogno, quali la vedovanza, la solitudine, la carcerazione, l'abitazione angusta o misera ecc...

Per tale situazione l'operatore sociale può attribuire un punteggio compreso tra punti 0 e punti +15.

Qualora l'operatore sociale rilevi un "discreto" tenore di vita, può attribuire un punteggio in sottrazione compreso tra punti 0 e punti -15.

4) Situazione sanitaria:

si considera il bisogno sanitario di ogni membro della famiglia sia per le malattie gravi in atto, sia per quelle croniche, da comprovare mediante certificazione medica specialistica rilasciata presso una struttura pubblica, che possono anche determinare inabilità permanenti. Per tale situazione l'operatore sociale attribuisce un punteggio compreso tra punti 0 e punti +15.

5) Indicatori di consumo:

devono considerarsi i consumi relativi all'energia elettrica al telefono e all'utilizzo dell'automobile di proprietà; saranno pertanto richieste bollette ENEL, TELECOM e copia del libretto di circolazione.

Nei casi di consumo ingiustificatamente eccessivo, può essere attribuito un punteggio in sottrazione tra punti 0 e punti -15.

L'ammontare dell'intervento assistenziale sarà così diversificato:

PUNTEGGIO	IMPORTO-CONTRIBUTO
da punti 125 a punti 134	£.200.000
" 135 " 144	£.250.000
" 145 " 154	£.300.000
" 155 " 164	£.350.000
" 165 " 174	£.400.000
" 175 in poi	£.450.000

Qualora la capacità di spesa programmata non consenta la corresponsione a tutti i richiedenti degli importi calcolati, l'A.C. opera per tutti una riduzione in percentuale.

ART. 3

ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA (SERVIZIO CIVICO)

Il servizio civico coincide con l'assistenza economica continuativa e temporanea ed è finalizzato a rendere partecipe il destinatario dell'intervento.

Si prevedono pertanto delle prescrizioni che l'interessato deve svolgere mettendo a disposizione il suo impegno in uno dei seguenti settori organizzati dall'Amministrazione Comunale.

a) servizio di custodia, vigilanza, e manutenzione, apertura e chiusura e pulizia delle strutture pubbliche (palestre, biblioteche, campi sportivi, musei ecc.);

b) servizio di manutenzione salvaguardia e pulizia del verde pubblico;

c) servizio di aiuto a disabili e anziani;

d) servizio di vigilanza presso le scuole;

servizio di manutenzione delle strade di campagna e quant'altro l'Amministrazione ritenga necessario.

Lo svolgimento delle suddette attività da parte degli utenti ammessi a beneficiare dell'assistenza continuativa o temporanea, non costituirà un rapporto di lavoro subordinato, nè di carattere pubblico, nè privato, nè tempo determinato nè indeterminato in quanto prestazione avente carattere occasionale e non professionale, non soggetta a rigorosi orari e resa esclusivamente a favore della città. Il compenso orario forfettario pertanto non ha natura corrispettiva, rispetto alla prestazione del servizio, ma esclusivamente assistenziale. Tale erogazione non costituisce reddito di lavoro autonomo, nè subordinato e non è soggetto ad alcuna ritenuta o I.V.A.

PROCEDURA

Per l'inserimento nelle attività di servizio civico, il S.S.P. provvederà ad individuare tra tutti i beneficiari dell'assistenza continuativa o temporanea quelli che, disoccupati e abili al lavoro, si ritengono più idonei a svolgere le mansioni di cui sopra.

Gli utenti individuati sono obbligati ad accettare pena la decadenza da qualsiasi altro intervento socio-assistenziale. Essi dovranno dichiarare in apposito modello di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere disponibili a prestare la propria opera consapevoli che in nessun caso detta prestazione può assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti dell'A.C.

ISTRUTTORIA

Per detto servizio si provvederà a stipulare apposita assicurazione, sia per gli infortuni durante il servizio, sia per la responsabilità civile verso terzi mediante il ricorso alla trattativa privata senza gara per importi non superiori all'anno a 10 milioni. Il ricorso alla trattativa privata è di competenza del legale rappresentante del Comune. I soggetti ammessi a beneficiare dell'assistenza "finalizzata", (CONTINUATIVA O TEMPORANEA), dovranno essere avvisati almeno dieci giorni prima dell'inizio previsto del servizio, mediante comunicazione scritta da parte dell'ufficio competente, ove sarà comunicato il tipo e la durata del servizio da espletare. La disponibilità a svolgere il servizio da parte di soggetti incaricati dovrà essere comunicata all'ufficio competente, entro quattro giorni dall'inizio del servizio a pena di decadenza senza possibilità di ricorso.

Sia l'A.C. che gli interessati possono, in qualsiasi momento, porre fine senza alcun preavviso al servizio con semplice comunicazione scritta, qualora si instaurino situazioni oggettive e/o soggettive che vanifichino il valore sociale e le finalità dell'iniziativa del "servizio civico". Ogni assistito che presterà detto servizio riceverà un compenso forfettario pari alla fascia di

assistenza attribuita di cui all'art.7 del presente regolamento, e comunque mai dovrà superare le 45 ore mensili per un massimo di tre mesi nell'arco dell'anno, per un compenso massimo di £.450.000 al mese. Con la riduzione della fascia di contributo si ridurranno proporzionalmente le ore lavorative. La vigilanza su tale servizio è affidata ai vigili urbani.

ART. 9

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

E' un intervento economico "una tantum" rivolto a nuclei familiari che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti eccezionali:

a) gravi eventi morbosi documentati da certificazione specialistica in originale rilasciata da una struttura pubblica per i quali non è previsto un contributo analogo erogato da altro ente.;

b) interventi di ricovero sanitario per uno dei componenti il nucleo familiare per patologie di particolari gravità e a seguito di certificazione medica specialistica rilasciata da una struttura pubblica che attesti la necessità di ricoveri in presidi sanitari, fuori dal territorio Regionale, purchè non ammessi a contemporanei contributi del servizio sanitario nazionale;

c) un evento catastrofico che incide sulle condizioni di vita normale del nucleo familiare (incendio, crollo dell'abitazione, ecc.)

La misura di detto contributo è commisurata alla situazione complessiva del richiedente, reddito e consumi, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria, e comunque l'utente dovrà trovarsi nelle condizioni di assistibilità di cui all'art. 3.

In ogni caso l'entità del contributo potrà variare da un minimo di £.300.000 ad un massimo di £. 1.500.000.

L'utilizzo del contributo dovrà essere documentato e rendicontato, pena la restituzione dello stesso, e la decadenza di qualsiasi altro diritto di assistenza.

Tale contributo potrà essere concesso solo una volta durante l'arco dell'anno.

Qualora pervenga, in anni successivi, la richiesta da parte dello stesso nucleo, il S.S.P., prima di passare alla valutazione della situazione, procederà a controlli e verifiche sullo stato reddituale e patrimoniale del richiedente avvalendosi del supporto dei VV.UU.

ART. 10

**ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE DI DETENUTI
E/O VITTIME DEL DELITTO**

La fascia di popolazione e di potenziale utenza si riferisce ai nuclei familiari che abbiano dovuto lamentare perdite di vite umane, a seguito di azioni violente o delittuose, ovvero che si trovino a dover registrare la detenzione di un membro, anche con custodia cautelare e misure alternative.

Gli interessati per avere diritto all'assistenza economica devono:

- a) trovarsi nelle condizioni di assistibilità di cui all'art.3 per l'assistenza economica;
- b) produrre atti giustificativi tendenti ad accertare le cause del delitto, rilasciati da apposito organo giudiziario e inequivocabili ai fini della determinazione dell'evento morte, entro anni uno dal delitto o aggiornato certificato di detenzione.

Art. 11

ASSISTENZA POST-PENITENZIARIA

In favore dei soggetti il cui nucleo familiare non abbia usufruito nell'anno dell'assistenza di cui all'art.10, e ai bisognosi dimessi dal carcere da non più di mesi sei, è concessa l'assistenza economica al fine di ridurre i rischi di emarginazione e di ricaduta in attività malavitose.

I benefici di cui sopra vengono erogati solo qualora il reddito del nucleo familiare di appartenenza del soggetto interessato rientri nei parametri di cui all'art.3 del presente regolamento.

ART. 12

INTERVENTI IN FAVORE DELLE RAGAZZE MADRI

Ai minori naturali riconosciuti dalla sola madre, libera di stato residente in questo comune da almeno un anno, l'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 12 secondo comma della L.R. 33/91, eroga assistenza economica annuale fino al compimento dei 15 anni di età del minore secondo i parametri stabiliti nella seguente tabella, purchè il nucleo familiare in oggetto abbia i requisiti di cui al presente regolamento.

L'assistenza è richiesta dalla madre, con istanza alla quale debbono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) estratto dell'atto di nascita del minore;
- 2) certificato di esistenza in vita del minore;
- 3) certificato storico di residenza della madre;

- 4) certificato di stato libero della madre naturale;
- 5) certificato di frequenza scolastica del minore assistibile se in età scolare
- 6) stato di famiglia;
- 7) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorietà con la quale l'istante si impegna, sotto la propria responsabilità, al mantenimento del figlio;
- 8) certificazione reddituale della madre naturale; ove esista un nucleo familiare di fatto costituito, certificazione reddituale dello stesso o dichiarazione sostitutiva dello atto di notorietà qualora non si fosse in possesso della certificazione reddituale richiesta.

L'ammontare del contributo è determinato secondo la seguente misura tabellare:

- n.1 minore di L.9.000 giornaliera;
- n.2 " di L.12.000 " ;
- n.3 " di L.15.000 " ;

Non sono assistibili minori oltre il terzo.

ART. 13

ASSISTENZA ENTI SOPPRESSI (EX ENAOLI)

Per le prestazioni economiche in favore dei soggetti di cui agli Enti soppressi ex D.P.R. n. 245/85, si fanno proprie le disposizioni contenute nella circolare dell'Ass. Reg. Enti Locali del 09/10/1997 n.04 nel senso che verranno assistiti "con carattere di omogeneità rispetto ad altre categorie di soggetti e nuclei assistiti dal servizio sociale comunale", secondo i criteri di assistibilità previsti all'art. 3.

Per i suddetti utenti verranno utilizzate le tabelle del 1994, per la relativa fascia di assistenza, e approvata con delibera di Giunta Municipale.

ART. 14

OBBLIGATI PER LEGGE ED AZIONI DI RIVALSA

Gli obbligati per legge di cui all'art. 433 del codice civile il cui reddito familiare è superiore al doppio della fascia esente ai fini dell'IRPEF, sono tenuti a rimborsare totalmente, o parzialmente, le spese sostenute per gli interventi socio-assistenziali di cui al presente regolamento.

Per quanto attiene l'entità del rimborso, le modalità i criteri e l'ambito di applicazione di rivalsa che il comune è tenuto ad attivare nei confronti degli obbligati per legge, si applicano le disposizioni legislative in materia (art. 75-80 legge 6972 del 17/07/1890 e successive modifiche ed integrazioni; art.68 L.R. 22/86) nonché i criteri del D.A. 76 dell'11/03/1987 e della circolare n.7 prot. n.831 del 14/06/1988 Ass. Reg.le EE.LL.

ART. 15

MOTIVI DI ESCLUSIONE

Costituiscono motivi di esclusione per ottenere i benefici di cui al presente regolamento:

- a) reddito superiore al minimo vitale;
- b) rifiuto da parte dell'utente di soluzioni alternative all'assistenza economica;
- c) proprietà di beni immobili, tenuto conto della loro commerciabilità
- d) mancata integrazione della documentazione richiesta.

ART. 16

PROCEDIMENTO PER LA RICHIESTA DI PRESTAZIONI E DOCUMENTI

Le domande per ottenere l'assistenza economica continuativa devono essere presentate entro il 31 gennaio di ogni anno.

Le richieste relative al contributo economico temporaneo e straordinario possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno.

L'istanza deve essere prodotta dal capofamiglia.

Eccezionalmente, per motivi di salute o detenzione di quest'ultimo, inequivocabilmente documentati, potrà essere presentata da un altro componente del nucleo familiare.

All'istanza deve essere allegata la documentazione ritenuta utile a chiarire particolari circostanze, la natura e l'entità del bisogno.

In particolare è richiesto:

- 1) stato di famiglia;
- 2) copia della dichiarazione dei redditi relativa a ciascun componente il nucleo familiare;
- 3) in caso di disoccupazione, certificato storico di disoccupazione di tutti i componenti abili ed in età da lavoro;
- 4) ricevute regolarmente quietanzate di bollette ENEL e TELECOM;
- 5) copia del libretto di circolazione di eventuali autoveicoli di proprietà o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà indicante la non proprietà di tali mezzi;
- 6) documentazione relativa alla situazione reddituale degli obbligati per legge ai sensi dell'art.433 del C.C.;

ogni altro documento utile a comprovare quanto dichiarato nell'istanza;

La domanda, completa della documentazione prescritta, va protocollata al protocollo generale.

All'atto della presentazione dell'istanza, il cittadino sarà informato che, in caso di dichiarazione mendace, è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 496 del codice penale.

Ogni variazione delle condizioni documentate deve essere comunicata per iscritto dal richiedente entro e non oltre giorni trenta dal suo verificarsi agli uffici socio-assistenziali.

ART. 17

ISTRUTTORIA

Le domande pervenute vengono esaminate secondo l'ordine cronologico.

Verranno valutate le dichiarazioni fornite dal richiedente e la documentazione prodotta, salvo che non si ritenga necessario acquisire d'ufficio elementi di integrazione e di confronto.

Durante l'istruttoria inoltre potrà essere richiesto, ad integrazione dell'istanza, qualunque altro documento ritenuto necessario ai fini della valutazione della situazione.

La valutazione e la proposta d'intervento sono affidate all'assistente sociale.

La proposta sarà presentata alla Giunta Comunale, per l'approvazione mediante una scheda di sintesi nella quale saranno riportati:

- dati anagrafici del richiedente;
- composizione del nucleo familiare;
- intervento richiesto;
- situazione economica;
- tipologia del problema;
- proposta d'intervento.

A conclusione dell'istruttoria i richiedenti riceveranno comunicazione scritta sull'esito dell'istanza.

L'elenco dei cittadini ammessi e/o esclusi dei benefici sarà comunque affisso pubblicamente ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge n. 412 30/12/91.

ART. 18

INCOMPATIBILITA'

Ogni nucleo familiare potrà essere ammesso ad un solo intervento assistenziale (es. assistenza economica, inserimento presso strutture residenziali, ass. domiciliare ecc.).

Soltanto ove si ravvisino casi di grave degrado socio-culturale ed ambientale il servizio sociale professionale valuterà la possibilità di integrazione di interventi differenziati e comunque finalizzati al

superamento della momentanea situazione problematica.

ART. 19

AZIONE DI RIVALSA PER SUSSIDI INDEBITI

I cittadini che abbiano indebitamente riscosso sussidi sulla base di dichiarazioni mendaci o di presentazione di documenti falsi, sono tenuti a rimborsare, con effetto immediato, ed in un'unica soluzione, le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art.496 del Codice Penale per le dichiarazioni false. Per l'eventuale restituzione coattiva l'Amministrazione si avvarrà della procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti Pubblici

ART. 20

PUBBLICITA'

In applicazione della L.R. 10/91, l'Amministrazione provvederà nelle forme ritenute più idonee, a dare pubblicità al presente regolamento ai modelli ed ai termini di presentazione delle istanze, all'elenco annuale dei beneficiari dell'assistenza economica.





Ed a tal fine

DICHIARA

Sotto la *propria responsabilità*, ai sensi e per gli effetti della Legge 04/01/68, N.15, avvalendosi della facoltà concessa all'art.4 della legge 04/01/68, n.15, essendo a conoscenza che in caso di dichiarazioni mendaci saranno applicate le pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

-1-

Di aver posseduto, nell'anno _____, i seguenti redditi:

- REDDITO DOMINICALE E AGRARIO DEI TERRENI _____
- REDDITO DEI FABBRICATI _____
- REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE _____
- REDDITO DI LAVORO AUTONOMO _____
- REDDITO DI CAPITALE _____
- REDDITO DI PENSIONE _____
- ALTRI REDDITI _____

Per un *ammontare complessivo* di £. _____

Per i suesposti redditi, DICHIARA altresì:

- di avere presentato il Mod. 740
- di avere presentato il Mod. 730
- di avere presentato il Mod. 101
- di avere presentato il Mod. 201
- di non avere presentato alcuna dichiarazione

-2-

di avere percepito nel corso dell'anno _____, i seguenti contributi assistenziali:

- | | | | |
|-------------------------------|-------|----|-------|
| • E.N.A.O.L.I. | _____ | £. | _____ |
| • A.N.M.M.I.L. | _____ | £. | _____ |
| • Ass.econ.erogata dal Comune | _____ | £. | _____ |
| • " " " Provincia | _____ | £. | _____ |
| • " " " Regione | _____ | £. | _____ |
| • " " " Prefettura | _____ | £. | _____ |
| • " " " altri | _____ | £. | _____ |

-3-

Che non esistono parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 cod. civ. il cui reddito nel corso dell'anno _____ è stato superiore al doppio della fascia esente ai fini IRPEF.

IL DICHIARANTE

Io funzionario _____

Ai sensi dell'art. 20 della legg 04/01/68, n. 15, attesto che la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta in mia presenza previo accertamento della identità del sottoscrittore, mediante _____

In carta libera per uso amministrativo.

Favara li _____

R

COMUNE DI FAVARA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' A SVOLGERE IL SERVIZIO CIVICO

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
FAVARA

Il sottoscritt _____ nato a _____

il _____ e residente a Favara in via _____

n. _____ tel. _____

DICHIARA

- 1) di non svolgere nessuna attività lavorativa;
- 2) di essere disponibile a prestare la propria opera, a norma del regolamento comunale per l'erogazione di prestazioni assistenziali di tipo economico, approvato con delibera di _____;
- 3) di essere consapevole che in nessun caso detta prestazione può assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti dell'Amministrazione.

IL DICHIARANTE



Amly

Votanti n° 19 Consiglieri

Favorevoli n° 19 (i Consiglieri Saieva Loredana, Bruccoleri Domenico, Morreale Giuseppe, Montana Antonino hanno espresso voto favorevole a condizione che venga eliminato l'ultimo periodo dell'art. 13 del regolamento).

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la lettura della proposta;
- Visti ed esaminati tutti e 20 gli articoli del regolamento e ritenutoli conformi alla propria volontà con le eccezioni di cui sopra;
- Visto l'esito della superiore votazione accertata e proclamata dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati

D E L I B E R A

1) di approvare per come approva il regolamento comunale Assistenza economica, che composto da n° 20 articoli viene allegato al presente atto.

La presente proposta di deliberazione è stata predisposta dall'Ufficio di propria iniziativa / su conforme indicazione del Sindaco o Assessore delegato.

IL SINDACO / L'ASSESSORE

L'INCARICATO DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

P A R E R I

Sulla proposta di deliberazione sopradescritta, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8/6/1990, n. 142, recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i) della L.R. 11/12/1991, n. 48;

— in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere

favorevole

ii, _____

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

14.09.1998

[Handwritten signature]

— in ordine alla regolarità contabile si esprime parere

favorevole

ii, *14-09-98*

L'ISTRUTTORE CONTABILE

IL RAGIONIERE GENERALE

[Handwritten signature]

sotto il profilo della legittimità si esprime parere

favorevole

li, 08.01.1999



IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della Legge 8/6/1990, n. 142, recepito con l'art. 1, lett. i), della L.R. 11/12/1991, n. 48, si attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dall'adozione della proposta di deliberazione sopradescritta.

li,

IL RAGIONIERE GENERALE

La spesa sarà imputata al cap. del Bilancio di Previsione 19..... denominato:

Li,

IL RAGIONIERE GENERALE

ANNOTAZIONI:

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, vi è sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
 i.to Sanfilippo Michele
 IL SEGRETARIO GENERALE
 i.to Taccari Gabriele
 IL CONSIGLIERE ANZIANO
 i.to Marano Giuseppe



IMPEGNO DI SPESA

BILANCIO 199____
 Tit. _____ Sez. _____ Rubr. _____ Cap. _____ Art. _____
 Impegno n. _____ Liquidazione n. _____
 OGGETTO: _____

 Somma stanziata £. _____
 Variazioni £. _____
 Fondo disponibile £. _____
 Somma deliberata £. _____
 Pagamenti e impegni £. _____
 Disponibilità £. _____

BILANCIO 199____
 Tit. _____ Sez. _____ Rubr. _____ Cap. _____ Art. _____
 Impegno n. _____ Liquidazione n. _____
 OGGETTO: _____

 Somma stanziata £. _____
 Variazioni £. _____
 Fondo disponibile £. _____
 Somma deliberata £. _____
 Pagamenti e impegni £. _____
 Disponibilità £. _____

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune il giorno festivo _____ e per quindici giorni consecutivi.

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo Comunale, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune il giorno festivo 5 GEN. 1999 e per quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Spedita al CO.RE.CO. il 10 FEB. 1999 199____ Prot. N. 6288

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Favara, il 10 FEB. 1999

IL SEGRETARIO GENERALE
 (S) Salvatore Vaccaro



REGIONE SICILIANA - COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Sezione _____

Prot. N. _____ Dec. _____ Delib. n. _____

Si restituisce significando che il Comitato nella seduta del _____ non ha per quanto di competenza nulla da rilevare.
 IL PRESIDENTE